

CCCXXXIV.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 1911

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

Bilancio delle finanze (<i>Segue della discussione</i>)	Pag. 14889
CASALINI	14901
DEGLI OCCHI	14889
ROBERTI	14892
SIGHIERI	14898

La seduta comincia alle 10.5.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della prima tornata di sabato 20 maggio.

(È approvato).

Segue della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1911 al 30 giugno 1912.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1911 al 30 giugno 1912.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Degli Occhi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, di fronte alle interpretazioni contraddittorie date dalle supreme autorità giudiziarie a disposizioni di legge aventi una notevole influenza economica, invita il Governo a provvedere all'uopo con una interpretazione autentica, che valga a cessare una difformità di giudizi, che si traduce in una eventuale disuguaglianza di trattamento pei contribuenti, trovantisi in una identica condizione di fatto e di diritto ».

DEGLI OCCHI. L'onore di appartenere a una Commissione provinciale mi ha dato

modo di seguire i vari atteggiamenti assunti dal fisco e dalla magistratura in ordine ad accertamenti che hanno richiamato l'interessata attenzione dei contribuenti e l'attenzione, ugualmente appassionata, dei giuristi e degli economisti.

Io non appartengo a coloro i quali, in tanto rinnovarsi di energie, in tanto trasformarsi di attività, muovono censura al magistrato perchè su di una identica formula di legge possa addivenire a sentenze contraddittorie. Io saluto anzi, e come cittadino e come modesto cultore degli studi, saluto in questa irrequieta indagine di coscienze insoddisfatte, il tentativo di perfezionare sempre più il diritto e il suo divenire.

Però, mi consenta la Camera, è grave il fatto della contraddizione quando esso si accerti da parte della suprema autorità giudiziaria, si riferisca a una sola parola della legge e concerna interessi che sono interessi dello Stato, parte e giudice in causa.

Di fronte a queste contraddizioni della suprema autorità giudiziaria, il popolo che non può seguire le indagini sottili del magistrato, che non può afferrare la portata della varietà delle interpretazioni a seconda che il magistrato si arresti alla lettera della legge o assorga allo spirito, il popolo perde la fiducia e nei magistrati, di cui certamente qualcuno cade in errore, e nel Parlamento, perchè deve concludere che il legislatore non ha saputo trovare parola rispondente al suo pensiero.

Ora questa assenza del legislatore, proprio nell'istante in cui i magistrati si affannano a conoscerne il pensiero, questa pertinace assenza del legislatore, quasi non si trattasse di lui e dell'opera sua, e quasi la sua parola e la sua opera non avessero una grande ripercussione nel paese, che è